



BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A INIZIATIVE DI MARKETING TERRITORIALE – ANNO 2026

Art. 1 Finalità e campo di applicazione

1. Con il presente bando, adottato ai sensi dell'art. 12 della Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i. ed in conformità a quanto previsto dallo Statuto dell'Ente, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Modena (di seguito Camera di Commercio) stabilisce i criteri, i limiti e le modalità con cui concede contributi a favore delle iniziative di promozione territoriale organizzate da soggetti terzi nell'anno 2026.
2. Il bando non si applica alle iniziative e ai progetti alla cui realizzazione la Camera di Commercio partecipa direttamente con proprie risorse strumentali ed umane ed alle iniziative ed ai progetti promossi da soggetti partecipati dalla Camera di commercio.
3. Poiché i contributi sono concessi per iniziative che si rivolgono ad una generalità ampia di imprese ed in capo a queste non è riconducibile un vantaggio economicamente apprezzabile, l'intervento camerale si considera a carattere diffuso ed il contributo non avrà rilevanza ai fini della normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato.

Art. 2 Criteri per la concessione dei contributi

1. La Camera di Commercio orienta l'intervento a sostegno delle iniziative realizzate da soggetti terzi per supportare prioritariamente le iniziative di promozione territoriale, culturale ed economica aventi incidenza diretta, duratura e misurabile sul sistema socio-economico del territorio di competenza con **inizio compreso tra il 1/1/2026 e il 31/12/2026. Le iniziative dovranno concludersi entro il 31/01/2027.**
2. Nel riconoscere il proprio sostegno finanziario la Camera di Commercio intende dare priorità alle iniziative in grado di generare adeguate ricadute positive per le imprese del proprio territorio di competenza in termini commerciali e/o promozionali, che verrà espressa secondo i seguenti criteri:
 - a. attinenza con le finalità dell'ente;
 - b. valenza territoriale (provinciale, regionale o nazionale);
 - c. numero delle imprese coinvolte;
 - d. durata dell'iniziativa;
 - e. intersettorialità.

Tali criteri e i relativi punteggi sono esplicitati nell'Allegato 1) del presente bando.

3. I contributi previsti dal presente bando possono essere concessi su presentazione di adeguati progetti che contengano una esauriente illustrazione dell'iniziativa e che mettano in evidenza gli effetti positivi per l'economia del territorio.



Art. 3 Programmazione finanziaria

1. La concessione di contributi deve riferirsi al programma degli interventi ed alle risorse stanziare nel preventivo economico alla voce “Interventi economici” destinate a finanziare le iniziative previste dal presente bando, denominata “Azioni di marketing territoriale” per la realizzazione di iniziative da parte di soggetti terzi. La dotazione finanziaria complessiva è pari a **150.000,00 euro**.
2. Le iniziative sono selezionate secondo le modalità previste nel presente bando.
3. La Giunta camerale si riserva la facoltà di stabilire eventuali integrazioni alle risorse di cui al precedente comma 1.

Art. 4 Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai contributi previsti dal presente bando:
 - a. le organizzazioni imprenditoriali che possiedono i requisiti prescritti dal D.M. 4/8/2011 n. 156 per partecipare alla designazione dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio e le società di servizi e i centri di assistenza da esse controllati o ad esse collegati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, operanti a favore delle imprese della provincia di Modena;
 - b. gli enti/organismi/società per la promozione territoriale aventi sede legale e/o unità operativa nella provincia di Modena.

Non possono, in nessun caso, essere beneficiari di contributi della Camera di Commercio a qualsiasi titolo i partiti politici e le associazioni agli stessi collegate, le persone fisiche, i professionisti e gli enti pubblici.

2. Per l'ammissione al contributo sono necessari – **a pena di esclusione** – i seguenti requisiti, che dovranno sussistere sino alla liquidazione del contributo:
 - a. trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli Enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti. Nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1, l'Ufficio competente effettuerà l'accertamento della correttezza contributiva preliminarmente alla liquidazione del contributo concesso. Come previsto dall'art. 31, comma 8-bis del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, convertito nella Legge 9 agosto 2013 n. 98, nel caso in cui sussista un'inadempienza contributiva a carico del soggetto beneficiario del contributo, la Camera di Commercio tratterà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e ne disporrà il



versamento direttamente agli enti previdenziali e/o assicurativi creditori;

- b. essere in regola con il pagamento del diritto annuale, se dovuto;
- c. non aver subito l'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- d. i legali rappresentanti o gli amministratori del soggetto proponente la domanda di contributo, non dovranno aver subito condanna, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
- e. essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f. **limitatamente alle società istanti ovvero alle società-soggetto attuatore dell'iniziativa promozionale**, aver **stipulato**, a norma dell'art. 1, comma 101, della legge n. 213/2023 (recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), **contratto assicurativo a copertura dei danni** (causati da calamità naturali ed eventi catastrofali) ai beni di cui all'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice civile. Come anche chiarito dall'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge n. 155/2024 (convertito con modificazioni dalla legge n. 189/2024), l'oggetto della copertura assicurativa riguarda le seguenti immobilizzazioni materiali:
 - terreni e fabbricati
 - impianti e macchinari
 - attrezzature industriali e commerciali.

3. Ogni soggetto potrà presentare fino ad un **massimo di due domande**.

Art. 5 Iniziative e spese ammissibili

1. Sono ammissibili al contributo i progetti promozionali di importo complessivo (spese complessive sostenute dal soggetto organizzatore) non inferiore ad euro 15.000,00.
2. Ai fini della concessione del contributo sono considerate ammissibili le seguenti spese sostenute dal soggetto proponente o dal soggetto attuatore da questo individuato per la promozione e la diffusione dell'evento:
 - prestazioni di servizio (a mero titolo di esempio: servizi per l'organizzazione dell'evento, promozione e pubblicizzazione, servizi fotografici-audio-video, servizi di grafica,



- tipografia, stampa materiale promozionale, ecc.);
- quota del costo del personale esterno agli enti promotori/organizzatori, assunto con contratti flessibili (ad esempio: co.co.pro., somministrazione, ecc.) riferibile all'iniziativa per cui viene richiesto il contributo.
3. Tutte le spese dovranno essere documentate attraverso fatture o ricevute di pagamento e dovranno essere pagate tramite bonifico bancario, ricevuta bancaria, bancomat, carta di credito aziendale. I documenti di spesa dovranno menzionare, nella descrizione della prestazione, il riferimento all'iniziativa per la quale viene richiesto il contributo.
 4. Non sono ammissibili a contributo:
 - le iniziative già realizzate al momento della presentazione della domanda;
 - le iniziative finalizzate al solo funzionamento degli Enti ed organismi beneficiari.
 5. Le fatture dovranno essere intestate al soggetto proponente o al soggetto attuatore. Non sono ammessi costi per il personale interno.
 6. Non sono in ogni caso ammesse a contributo:
 - retribuzioni e compensi relativi al personale dipendente del soggetto richiedente, inclusi i soci e gli amministratori, nonché gli emolumenti corrisposti in ragione di indennità relative a cariche associative negli organi statutari;
 - spese di gestione, generali, di funzionamento;
 - spese per viaggi, soggiorni, ospitalità e ristorazione;
 - spese di investimento o patrimonializzazione di attrezzature;
 - imposte, tasse, bolli, oneri previdenziali e altre spese di natura fiscale.

Art. 6 Contributo camerale

1. Il contributo viene concesso nella misura massima del 50% del costo complessivo previsto per l'iniziativa, e comunque, in misura non superiore al disavanzo previsto al netto del contributo camerale e al netto dell'IVA, ove detraibile.
2. Il valore del contributo concesso espresso in euro a livello preventivo costituisce il valore massimo erogabile dall'Ente.
3. Il costo complessivo dell'iniziativa non potrà essere inferiore ad euro 15.000,00 e pertanto il contributo camerale non potrà essere di importo inferiore ad euro 7.500,00. Il contributo massimo non potrà essere superiore ad euro 30.000,00.
4. Il contributo viene concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili in base ai criteri e ai punteggi definiti nell'Allegato 1 al bando, ovvero:
 - attinenza con le finalità istituzionali della Camera di Commercio (requisito necessario per l'ammissibilità del progetto);
 - elementi quantitativi che consentano di misurare l'impatto dell'evento sul territorio;
 - importanza progettuale (numero imprese partecipanti e durata dell'evento);
 - valenza territoriale dell'iniziativa;
 - intersettorialità dell'iniziativa.



Art. 7 Domanda di contributo: termini e modalità di presentazione

1. La domanda di contributo va inviata mediante la piattaforma Restart (<https://restart.infocamere.it/>) **a partire dalle ore 12,00 di lunedì 2 febbraio fino alle ore 20,00 di venerdì 27 febbraio 2026**. Sul sito internet camerale www.mo.camcom.it, alla voce Promozione – Contributi camerali, saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.

E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'irricevibilità della domanda.

2. La domanda di contributo, in regola con l'imposta di bollo, deve essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo disponibile sul sito web della Camera di Commercio www.mo.camcom.it.
3. Il modulo di domanda, in formato .pdf, deve essere sottoscritto – a pena di esclusione - con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
4. **Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:**
 - a. relazione illustrativa dell'iniziativa, da cui risultino la data di inizio, la durata e il luogo di svolgimento, il numero di imprese coinvolte, le motivazioni e gli obiettivi del progetto in termini di ripercussioni di interesse generale per l'economia locale;
 - b. quadro economico dell'iniziativa, che deve essere redatto in forma analitica evidenziando tutti i costi e tutti i ricavi previsti, compresi i contributi di altri Enti pubblici, la quota di autofinanziamento del promotore ed i proventi attesi dai beneficiari dell'iniziativa stessa o derivanti dalla vendita di beni e servizi;
 - c. eventuale incarico/delega al soggetto attuatore;
 - d. eventuale lettera d'intenti della Regione o del Ministero del Turismo a conferma della valenza regionale o nazionale dell'iniziativa;
 - e. dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 attestante l'eventuale esonero dall'obbligo del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nei confronti dell'INPS e dell'INAIL.

Art. 8 Istruttoria della domanda e termini del procedimento

1. Il procedimento amministrativo relativo alla concessione dei contributi deve concludersi **entro 30 giorni dalla conclusione del bando, ovvero entro il 30 marzo 2026**.
2. L'Ufficio competente provvede ad accertare, attraverso i dati forniti, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti ai fini della



concessione del contributo richiesto. Ove sia necessario, può chiedere ulteriori elementi informativi e documentazione integrativa. In tali casi, l'Ufficio competente provvede a darne comunicazione al richiedente, fissando un termine di 10 giorni solari per la trasmissione di quanto richiesto, durante il quale resta sospeso il termine per la conclusione dell'istruttoria.

Art. 9 Adozione del provvedimento di concessione del contributo e relativa comunicazione

1. Il dirigente approva, con proprio provvedimento, la concessione dei contributi ai beneficiari.
2. L'Ufficio competente dà tempestiva comunicazione scritta dell'avvenuta concessione del contributo al soggetto beneficiario e lo invita a trasmettere, entro 90 giorni solari dalla data di conclusione dell'iniziativa, la documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Art. 10 Obblighi dei beneficiari

Il soggetto beneficiario del contributo è obbligato a:

- fornire tutti gli elementi informativi e la documentazione richiesti in sede di istruttoria a pena di inammissibilità al beneficio;
- comunicare alla Camera di Commercio ogni variazione dell'iniziativa intervenuta dopo la presentazione della domanda o la concessione del contributo a pena, rispettivamente, di inammissibilità o revoca del contributo;
- **pubblicizzare adeguatamente** - pena la revoca del contributo concesso - l'intervento della Camera di Commercio apponendo su tutto il materiale pubblicitario (inviti, manifesti, canali social, pagine web, ecc.) **il logo camerale e una dicitura tale da evidenziare che l'iniziativa viene realizzata con il contributo della Camera di Commercio**. Il file a uso tipografico del logo camerale verrà trasmesso tramite e-mail dall'Ufficio camerale competente, unitamente alla comunicazione di concessione del contributo;
- fornire alla Camera di Commercio l'elenco delle eventuali imprese partecipanti all'iniziativa;
- conservare gli originali dei documenti di spesa per cinque anni dall'erogazione del contributo al fine di consentire l'effettuazione dei controlli a campione sulla documentazione presentata e sulle dichiarazioni rese.

Art. 11 Rendicontazione

1. Il soggetto beneficiario del contributo, **entro 90 giorni solari dalla data di conclusione dell'iniziativa**, deve presentare apposita richiesta di liquidazione del contributo concesso, utilizzando il modulo pubblicato sul sito internet camerale.
2. L'invio telematico deve avvenire mediante la piattaforma Restart (<https://restart.infocamere.it/>). Sul sito internet camerale www.mo.camcom.it, alla voce



Promozione – Contributi camerali, saranno fornite le istruzioni operative per la rendicontazione.

3. La richiesta di liquidazione, che corrisponde al modello generato dalla piattaforma Restart, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente o del soggetto attuatore.
4. Alla richiesta di liquidazione deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) rendicontazione finale di spesa consistente nel rendiconto analitico delle entrate realizzate e delle spese sostenute, evidenziando l'utile o il disavanzo dell'iniziativa. Le spese rendicontate devono essere indicate al netto di IVA ovvero al lordo della stessa nel caso di indeducibilità di tale imposta;
 - b) relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa nella quale siano indicati i risultati positivi che questa ha determinato sul piano della promozione economica del territorio e **l'elenco delle imprese coinvolte**;
 - c) elenco riepilogativo delle spese sostenute, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, compilata utilizzando il modulo pubblicato sul sito internet camerale e firmata dal legale rappresentante, riguardante gli estremi dei documenti di spesa e del relativo pagamento;
 - d) copia delle fatture portanti le spese ammesse a contributo contenenti il CUP comunicato in fase di notifica della concessione del contributo. Nel caso di fatture emesse prima di tale notifica, l'impresa beneficiaria dovrà provvedere all'apposizione del CUP secondo le modalità fornite dall'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 438/2020. Al momento della presentazione del consuntivo di spesa i beni/servizi dovranno risultare interamente pagati;
 - e) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba, bonifico con indicazione del codice TNR, etc., estratto c/c); **non saranno ammesse spese effettuate in contanti o tramite assegni**. In particolare:
 - **bonifico o ricevuta bancaria (Ri.ba)**: il beneficiario deve produrre la documentazione attestante l'esecuzione del bonifico o il pagamento della Ri.ba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'Istituto di credito anche nelle forme previste per le operazioni effettuate in modalità "home banking", dalla quale tra l'altro risulti la data ed il numero della transazione eseguita, deve essere chiaramente riconducibile alla pertinente fattura i cui riferimenti devono comparire nella causale. La transazione deve essere eseguita e non differita;
 - **carta di credito aziendale e/o bancomat**: tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca documentazione idonea a ricondurre inequivocabilmente il pagamento alla pertinente fattura. **Non saranno ammessi pagamenti tramite carte prepagate**;
 - f) dichiarazione circa l'assoggettabilità o meno del beneficiario alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, 2° comma del DPR n. 600/1973 atta a stabilire la natura dell'iniziativa ai fini dell'applicazione delle ritenute fiscali sui contributi previste dalle norme vigenti;
 - g) materiale (inviti, manifesti, rassegna stampa, ecc.) da cui risulti l'intervento contributivo della Camera di commercio. Per questa documentazione, nel caso di impossibilità di trasmissione telematica, è consentita la presentazione mediante posta o con altre modalità da concordare con l'Ufficio che cura l'istruttoria.
5. Qualora la documentazione sia incompleta o sia necessario acquisire chiarimenti, potranno essere richieste integrazioni. In mancanza di risposta, l'Ufficio competente assegnerà



formalmente al soggetto beneficiario il termine di 10 gg per la trasmissione di quanto richiesto, decorso inutilmente il quale il contributo verrà revocato o ridotto. Della revoca/riduzione del contributo verrà data formale comunicazione al soggetto richiedente da parte dell'Ufficio competente.

Art. 12 Liquidazione dei contributi

1. L'erogazione del contributo deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione. Ove necessario, l'Ufficio competente può chiedere ulteriori elementi informativi e documentazione integrativa. In tali casi, il l'Ufficio competente provvede a darne comunicazione al richiedente, fissando un termine di 10 giorni solari per la trasmissione di quanto richiesto, durante il quale resta sospeso il termine per la conclusione dell'istruttoria per la liquidazione.
2. La mancata risposta dell'interessato ovvero la mancata produzione della documentazione, senza giustificato motivo, entro i termini assegnati, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale.
3. Il contributo sarà liquidato al netto della ritenuta di acconto prevista dall'art. 28, comma 2, DPR 600/1973, se dovuta. In caso di applicazione della ritenuta di acconto, sarà rilasciata attestazione nei termini previsti dalla legge.

Art. 13 Rideterminazione del contributo

1. Il contributo sarà proporzionalmente **ridotto** qualora, in fase di rendicontazione, le spese ammissibili sostenute risultino inferiori a quelle riconosciute in fase di concessione per una misura **non** superiore al 30%. Tuttavia, se dalla rendicontazione finale di spesa presentata ai fini della liquidazione del contributo dovesse emergere un importo totale di costi sostenuti inferiore al minimo previsto dal comma 1 dell'art. 6 (15.000,00 euro), la Camera di commercio procederà alla **revoca** dell'intero contributo concesso.
2. L'importo del contributo concesso sarà **ridotto** qualora, dal rendiconto finale, dovesse emergere un avanzo. In tale caso, l'importo del contributo da liquidare verrà rideterminato nella misura necessaria a garantire il pareggio di bilancio dell'iniziativa.

Art. 14 Revoca del contributo

1. Il contributo camerale può essere revocato prima della sua erogazione, con provvedimento del dirigente, per i seguenti motivi:



- a) mancata realizzazione dell'iniziativa preventivata o realizzazione difforme dalle finalità per cui era stato concesso il sostegno economico;
- b) importo totale di costi sostenuti inferiore al minimo previsto dal comma 1 dell'art. 6 (15.000,00 euro);
- c) rinuncia al contributo da parte del soggetto richiedente;
- d) mancata o incompleta presentazione della rendicontazione finale di spesa;
- e) sopravvenienza di condizioni di qualsiasi natura che ne rendano impossibile o illegittima l'erogazione.

Art. 15 Controlli

1. La Camera di Commercio si riserva di effettuare controlli e verifiche, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, per verificare la conformità all'originale dei documenti trasmessi e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate.
2. Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei controlli sulle autocertificazioni ci si atterrà a quanto stabilito dal regolamento approvato con delibera del Consiglio Camerale n. 17 del 1/12/2015 e successive modifiche.
3. In caso di esito negativo dei controlli, il contributo sarà revocato d'ufficio e verrà attivata la procedura per il recupero delle somme eventualmente già erogate.

Art. 16 Responsabile unico del procedimento (RUP)

Il responsabile unico del procedimento è il Vice Segretario Generale, avv. Massimiliano Mazzini.

Art. 17 Informativa sulla privacy

Ai sensi del Reg. 679/2016/UE i dati saranno trattati dalla CCIAA di Modena per la gestione del servizio/procedimento richiesto. I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate, non saranno oggetto di diffusione ma, eventualmente, di comunicazione ad altri soggetti bene identificati per gli aspetti organizzativi inerenti all'espletamento del servizio/procedimento richiesto. I dati saranno conservati fino a revoca del consenso e nel rispetto dei termini di legge o fino al termine della prescrizione dei diritti sorti dal rapporto contrattuale.

Art. 18 Trasparenza

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 sono pubblicati sul sito internet dell'Ente camerale nella sezione Amministrazione Trasparente i dati relativi alla erogazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e ad altri soggetti.



Allegato 1

Bando per la concessione di contributi a iniziative di marketing territoriale – anno 2026

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI

1) ATTINENZA CON LE FINALITA' DELL'ENTE SI'/NO (non ammissibile se manca l'attinenza con le finalità dell'Ente)

2) VALENZA TERRITORIALE:

PROVINCIALE	punti 1
REGIONALE (allegare lettera d'intenti della Regione)	punti 2
NAZIONALE (allegare lettera d'intenti del Min. Turismo)	punti 4

3) NUMERO IMPRESE COINVOLTE:

fino a 20	punti 1
21-50	punti 3
51-100	punti 5
oltre 100	punti 10

4) DURATA DELL'INIZIATIVA:

fino a 2 giorni	punti 1
3 giorni	punti 2
oltre 3 giorni	punti 4

5) INTERSETTORIALITA':

SI'	punti 1
NO	punti 0